



ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 195 DEL 14/09/2026

OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE CHIUSURA DELLA CARREGGIATA DI VIA QUINTINO SELLA DAL CIVICO N. 8 AL CIVICO N. 24 ED ISTITUZIONE DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER PEDONI E VELOCIPEDI DURANTE I LAVORI DI DEMOLIZIONE FABBRICATO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che, ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, recante il «Nuovo Codice della Strada», l'Ente proprietario della strada può adottare provvedimenti temporanei di disciplina della circolazione e della sosta per esigenze connesse alla sicurezza stradale, alla tutela della pubblica incolumità e all'esecuzione di interventi interferenti con la sede stradale;

Vista la richiesta pervenuta in data 14 settembre 2026 dalla società (omissis), finalizzata all'adozione dei necessari provvedimenti temporanei di viabilità per consentire l'esecuzione di lavori di demolizione di un fabbricato prospiciente Via Quintino Sella, con interessamento del tratto compreso tra i civici n. 8 e n. 24;

Considerato che le operazioni di demolizione, anche in relazione alla movimentazione dei mezzi d'opera, dei materiali e alla possibile presenza di elementi provenienti dalla demolizione, determinano condizioni di interferenza con la normale circolazione veicolare e pedonale;

Rilevato che, al fine di garantire la sicurezza degli utenti della strada, dei pedoni e degli operatori impegnati nelle lavorazioni, si rende necessario interdire temporaneamente il transito veicolare e pedonale nel tratto direttamente interessato dal cantiere;

Considerato altresì che le esigenze operative del cantiere rendono necessario mantenere liberi da veicoli gli stalli di sosta ubicati in Via Quintino Sella, nel tratto compreso tra il civico n. 22 e l'intersezione con Via Monti;

Ritenuto, pertanto, necessario adottare specifici provvedimenti temporanei di disciplina della circolazione e della sosta per il periodo strettamente necessario all'esecuzione delle operazioni;

Visti gli artt. 5, comma 3, 6, 7, 14, 20, 21, 37, 38 e 159 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni e integrazioni, recante il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada», con particolare riferimento agli artt. da 30 a 43 in materia di segnalamento temporaneo;

Visto il D.M. 10 luglio 2002, recante il «Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento stradale temporaneo»;

Visto il Decreto interministeriale 22 gennaio 2019, relativo alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Decreto Sindacale n. 17/2025, relativo alla nomina del Responsabile del Settore e all'attribuzione delle relative competenze gestionali;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, **da giovedì 17 settembre 2026 a venerdì 25 settembre 2026**, nei soli giorni di effettiva esecuzione delle lavorazioni, nella fascia oraria compresa tra le ore **08.00** e le ore **17.00** e, comunque, esclusivamente per il tempo strettamente necessario nell'ambito della predetta fascia oraria:

È istituito il **DIVIETO TEMPORANEO DI TRANSITO VEICOLARE**, per tutte le categorie di veicoli, **compresi i velocipedi**, in **Via Quintino Sella, nel tratto compreso tra il civico n. 8 e il civico n. 24**.

Sono esclusi dal divieto, nei soli casi di effettiva necessità e compatibilmente con le condizioni operative e di sicurezza, i mezzi impiegati nel cantiere, i mezzi di soccorso e di emergenza e i veicoli delle Forze di polizia.

Durante le fasi delle lavorazioni nelle quali sussista un rischio derivante dalle operazioni di demolizione, dalla movimentazione dei materiali o dall'utilizzo dei mezzi d'opera, è istituito il **DIVIETO TEMPORANEO DI TRANSITO PEDONALE** nel tratto di Via Quintino Sella compreso tra i civici n. 8 e n. 24, limitatamente all'area effettivamente esposta al rischio.

Dovrà essere predisposto un **percorso pedonale alternativo sicuro, continuo e adeguatamente segnalato**, tale da impedire qualsiasi interferenza dei pedoni con l'area di cantiere e con la zona interessata dalle operazioni di demolizione.

È istituito il **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA**, per tutte le categorie di veicoli, negli stalli di sosta ubicati in **Via Quintino Sella, nel tratto compreso tra il civico n. 22 e l'intersezione con Via Monti**, limitatamente agli spazi effettivamente necessari all'allestimento e alla gestione in sicurezza del cantiere.

La relativa segnaletica dovrà essere installata **almeno 48 ore prima** dell'entrata in vigore della limitazione, con indicazione della data e della fascia oraria di validità.

I provvedimenti sopra indicati dovranno essere attuati esclusivamente in relazione alle effettive esigenze del cantiere.

Qualora le lavorazioni terminino anticipatamente in una determinata giornata, la normale disciplina della circolazione e della sosta dovrà essere ripristinata non appena vengano meno le condizioni che hanno determinato le limitazioni.

P R E S C R I V E

Alla società richiedente e alla ditta incaricata dell'esecuzione delle lavorazioni, ciascuna per quanto di propria competenza, è fatto obbligo di:

- installare, mantenere in perfetta efficienza e successivamente rimuovere tutta la prescritta segnaletica temporanea, conformemente alle disposizioni del Codice della Strada, del relativo Regolamento di esecuzione, del D.M. 10 luglio 2002 e del Decreto interministeriale 22 gennaio 2019;
- predisporre con congruo anticipo idonea segnaletica di preavviso della chiusura stradale, collocandola nei punti dai quali sia ancora possibile deviare il traffico su percorsi alternativi;
- collocare alle due estremità del tratto interdetto idonee barriere regolamentari di chiusura, corredate dalla prescritta segnaletica di divieto di transito e di strada chiusa;
- installare la segnaletica relativa al divieto di sosta con rimozione forzata almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore della relativa limitazione, riportando mediante pannello integrativo la data e la fascia oraria di validità;
- documentare l'avvenuta posa della segnaletica di divieto di sosta mediante idonea documentazione fotografica dalla quale risultino, per quanto possibile, la posizione dei segnali, la data e l'ora della loro installazione;
- delimitare adeguatamente l'area di cantiere e, in particolare, la zona potenzialmente interessata dalla caduta o movimentazione di materiali provenienti dalla demolizione, mediante barriere, transenne o altri dispositivi regolamentari idonei;
- impedire in ogni momento l'accesso di persone non autorizzate all'area di cantiere e alla zona esposta al rischio derivante dalle operazioni di demolizione;
- assicurare che le opere provvisorie, le recinzioni e gli altri dispositivi di protezione siano adeguatamente stabilizzati e mantenuti in perfetta efficienza per l'intera durata delle lavorazioni;
- garantire, durante le fasi di effettiva chiusura, la presenza di personale addetto alla viabilità in numero adeguato e, ove necessario, di almeno due movieri, da posizionare in corrispondenza delle estremità del tratto interdetto;

- evitare che materiali, macerie, polveri, attrezzature o altri elementi derivanti dalle lavorazioni possano interessare le porzioni della sede stradale o dei percorsi pedonali eventualmente aperte al transito;
- adottare ogni misura tecnicamente necessaria per il contenimento delle polveri prodotte dalle operazioni di demolizione e per evitare la dispersione di detriti sulla sede stradale;
- predisporre un percorso pedonale alternativo sicuro ogniqualvolta il percorso ordinario ricada nell'area interessata o potenzialmente interessata dalle lavorazioni;
- mantenere il percorso pedonale alternativo costantemente libero da materiali, attrezzature e ostacoli e garantirne, per quanto tecnicamente possibile, la fruibilità anche da parte delle persone con ridotta capacità motoria;
- informare preventivamente i residenti, i frontisti e gli aventi titolo delle limitazioni alla circolazione e delle eventuali temporanee impossibilità di accesso alle proprietà;
- garantire, compatibilmente con le condizioni di sicurezza delle lavorazioni, l'accesso alle proprietà private non direttamente interessate dal cantiere;
- garantire, in caso di necessità, il tempestivo accesso dei mezzi di soccorso, di emergenza e delle Forze di polizia, adottando preventivamente le modalità operative necessarie;
- assicurare, nelle ore notturne e comunque in condizioni di scarsa visibilità, la prescritta segnalazione luminosa delle barriere, delle recinzioni e degli altri dispositivi eventualmente lasciati sulla sede stradale;
- oscurare o rimuovere temporaneamente la segnaletica permanente eventualmente in contrasto con quella provvisoria e provvedere al suo completo ripristino al termine delle lavorazioni;
- mantenere costantemente pulita la sede stradale, provvedendo all'immediata rimozione di macerie, detriti, polveri e di ogni altro materiale proveniente dalle operazioni;
- al termine di ciascuna giornata lavorativa, verificare che le aree eventualmente riaperte alla circolazione presentino condizioni di piena sicurezza e transitabilità;
- qualora la configurazione del cantiere non consenta il ripristino della normale circolazione al termine della giornata, darne tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Locale, senza modificare autonomamente la disciplina prevista dalla presente ordinanza;
- qualora si rendessero necessarie ulteriori modifiche alla viabilità rispetto a quelle previste dal presente provvedimento, darne tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Locale. È vietato apportare autonomamente modifiche alla circolazione non espressamente previste o autorizzate;
- qualora le lavorazioni terminino anticipatamente, provvedere all'immediata rimozione della segnaletica, delle delimitazioni e delle limitazioni non più necessarie;
- al termine definitivo dell'intervento, provvedere alla completa rimozione dei mezzi, delle attrezzature, dei materiali e dei dispositivi temporanei, alla pulizia della sede stradale e al completo ripristino dello stato dei luoghi.

Restano ferme, in capo alla società richiedente, alla ditta esecutrice e agli ulteriori soggetti coinvolti, ciascuno per quanto di propria competenza, le responsabilità civili, penali e amministrative derivanti dall'esecuzione delle lavorazioni, dall'occupazione della sede stradale, dall'inosservanza delle prescrizioni impartite o dall'inadeguata installazione e manutenzione della segnaletica e dei dispositivi di sicurezza.

La presente ordinanza disciplina esclusivamente la circolazione e la sosta e non sostituisce gli eventuali ulteriori titoli, autorizzazioni, nulla osta o adempimenti necessari per l'occupazione del suolo pubblico e per l'esecuzione dell'intervento edilizio.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Galliate;
- che i provvedimenti previsti siano resi noti agli utenti della strada mediante la prescritta segnaletica temporanea;
- che la segnaletica relativa al divieto di sosta con rimozione forzata sia installata **almeno 48 ore prima** dell'inizio della relativa limitazione;

- che la segnaletica temporanea e i dispositivi di chiusura e delimitazione siano installati, mantenuti in perfetta efficienza e successivamente rimossi a cura e spese dei soggetti responsabili dell'intervento;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla società richiedente e alla ditta esecutrice per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- che gli appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia Stradale possano adottare sul posto ogni ulteriore misura temporanea strettamente necessaria a fronteggiare contingenti esigenze di sicurezza;

A V V E R T E

È fatto obbligo a chiunque di osservare il presente provvedimento.

Gli appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della vigilanza sulla sua osservanza.

Salvo che il fatto costituisca più grave violazione, i trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada e, ricorrendone i presupposti, alla rimozione del veicolo ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 285/1992.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, entro 60 giorni dalla notificazione, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza dell'atto, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni; in alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni dalla notificazione, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza dell'atto, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e successive modificazioni e integrazioni, deciso con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, conforme al parere del Consiglio di Stato;

Contro i provvedimenti concernenti l'apposizione della segnaletica stradale, è ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992 e dell'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Commissario Capo Angelo Falcone

Attestazione ex articolo 3 D.Lgs. 12.2.1993, n. 39

Documento prodotto con sistema informativo automatizzato del Comune di Galliate – Settore Polizia Municipale – Responsabile del procedimento – Angelo Falcone

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Galliate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Angelo Falcone in data 14/09/2026